




Istituto di Istruzione Superiore "Galilei – Di Palo"

C1 - Meccanica, Meccatronica ed Energia; C3 – Elettronica ed Elettrotecnica;
C4- Informatica e Telecomunicazioni; C7 – Sistema Moda; C9 - Costruzioni, Ambiente e Territorio.



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI


EDIZIONE N. 03.00 APPROVATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO – DELIB. N.4 DELLA SEDUTA DEL 27/06/2019

Via Filippo Smaldone - 84129 Salerno
C.F.: 95140370651

tel.: 089338532
fax.: 089522147


Sito Web:
www.iisgalilei.it

e-mail: sais046001@istruzione.it
pec: sais046001@pec.istruzione.it



Sommario

Art. 1 – Definizioni e disposizioni generali	3
Art. 2 – Istituzione dell’Albo Fornitori	3
Art. 3 – Articolazione dell’Albo Fornitori	4
Art. 4 – Ammessi all’iscrizione nell’Albo Fornitori	4
Art. 5 – Modalità d’iscrizione all’Albo Fornitori	4
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda d’iscrizione	4
Art. 7 – Valutazione delle domande d’iscrizione e accertamenti	5
Art. 8 – Iscrizione e durata dell’Albo Fornitori	5
Art. 9 – Aggiornamento dell’Albo Fornitori	5
Art. 10 – Variazioni da parte degli iscritti all’Albo	5
Art. 11 – Cancellazione dall’Albo	5
Art. 12 – Scelta dei fornitori da invitare per l’acquisizione di beni, servizi e lavori	6
Art. 13 – Pubblicazione dell’Albo e della documentazione	6
Art. 14 – Trattamento dei dati personali	6
Art. 15 – Informazioni	6
Art. 16 - Rinvii	6



Art. 1 – Definizioni e disposizioni generali

1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, disciplina la gestione dell'Albo dei Fornitori, sulla base di quanto stabilito nel paragrafo 5.1 denominato "L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici" delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **Albo Fornitori**, o semplicemente **Albo**, l'elenco gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese individuali e/o collettive, ritenute idonee, secondo le disposizioni del presente Regolamento per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e servizi in economia, occorrenti al funzionamento dell'Istituto;
- **Codice dei Contratti**, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., recante il "Codice dei contratti pubblici";
- **Linee Guida**, le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- **Istituto**, l'IIS "Galilei - Di Palo", in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in Salerno (SA), Via F. Smaldone, snc - 84129;
- **Fornitore/i**, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e servizi o all'esecuzione di lavoro, meglio descritte ed indicate al successivo Art. 4.

3. L'Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l'avvio di procedure d'affidamento e/o di aggiudicazione di appalti con o senza confronto competitivo.


4. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non sono, peraltro, costituite graduatorie o altre classificazioni di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

5. La domanda d'iscrizione all'Albo Fornitori ha il solo scopo di manifestare la volontà delle imprese individuali e/o collettive di essere iscritte all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'Istituto per l'assegnazione di affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo Fornitori rappresenta lo strumento da utilizzare nell'attività propedeutica alle attività negoziali avviate per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, in applicazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo Fornitori

1. L'Albo Fornitori contiene l'elenco delle Imprese/Società ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento dell'Istituto.

2. L'Albo Fornitori è utilizzato dall'Istituto per l'espletamento delle procedure d'acquisto di beni e/o servizi, nonché di lavori ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in



materia di contratti, con particolare riguardo all'art. 36 del Codice dei Contratti (Contratti sotto soglia).

Art. 3 – Articolazione dell'Albo Fornitori

1. L'Albo è articolato in macro categorie merceologiche identificate per codice e per descrizione, meglio dettagliate nell'Allegato C, parte integrante del presente Regolamento.
2. La domanda di iscrizione può essere presentata per una o più categoria merceologiche.

Art. 4 – Ammessi all'iscrizione nell'Albo Fornitori

1. Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del codice civile;
 - b) i consorzi fra società cooperative e i consorzi stabili costituiti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 – Modalità d'iscrizione all'Albo Fornitori

1. Per conseguire l'iscrizione all'Albo, i soggetti di cui al precedente art. 4, possono presentare, in qualsiasi momento, apposita domanda utilizzando la Modulistica predisposta che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Nel Modulo di Iscrizione all'Albo dei Fornitori, il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse. La domanda d'iscrizione all'Albo prevede, inoltre, la compilazione dei seguenti allegati:
 - Allegato A (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
 - Allegato B (Dichiarazione per qualifica Fornitore).
3. I predetti moduli e allegati potranno, in caso di giustificato motivo, essere integrati dei dati mancanti; in tal caso, l'Istituto comunicherà la modalità per eseguire l'integrazione all'interno dei documenti prima acquisiti agli atti.
4. La sottoscrizione del Modulo di iscrizione all'Albo dei Fornitori e dell'allegato A non vanno autenticate, ma ai sensi del D.P.R. 445/2000 è richiesto di allegare la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario.


La compilazione e sottoscrizione dei predetti modelli è a cura:

- a) del titolare, se si tratta di impresa individuale;
 - b) del legale rappresentante munito di potere di rappresentanza, se si tratta persone giuridiche.
5. L'Istituto si riserva, nel corso del procedimento d'iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione

Il plico contenente la domanda d'iscrizione, composta dal Modulo di Iscrizione all'Albo dei Fornitori e dai relativi allegati A e B, dovrà pervenire alla segreteria dell'istituto:

1. mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito;
2. a mano da un incaricato dell'Impresa/Società nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.15 presso gli uffici dell'Istituto.
3. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo istituzionale sais046001@istruzione.it con oggetto: "Domanda d'iscrizione albo dei fornitori", in tal caso la documentazione richiesta dovrà essere allegata in formato pdf.



4. via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto sais046001@pec.istruzione.it, con oggetto: "Domanda d'iscrizione albo dei fornitori", in tal caso la documentazione richiesta dovrà essere allegata in formato pdf.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione in caso di disguido postale o di altra natura, o comunque imputabile a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 7 – Valutazione delle domande d'iscrizione e accertamenti

1. Le domande d'iscrizione all'Albo sono soggette alla valutazione congiunta da parte del Dirigente scolastico, del Direttore dei servizi generali e amministrativi e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. La valutazione tiene conto della completezza e della correttezza della documentazione inviata.
3. L'Istituto si riserva di effettuare gli accertamenti, a campione, ai sensi del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di idoneità, come previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti. Il mancato possesso dei requisiti di idoneità determina l'esclusione dall'Albo Fornitori, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'Istituto.

Art. 8 – Iscrizione e durata dell'Albo Fornitori

1. L'Albo dei Fornitori ha validità illimitata nel tempo.
2. L'iscrizione all'Albo è consentita in qualsiasi momento.
3. Al termine del procedimento di valutazione congiunta della domanda di iscrizione e delle dichiarazioni allegate, l'Istituto procede, nell'ambito della più ampia discrezionalità, ad effettuare l'iscrizione all'Albo che acquisisce subito la sua efficacia.
4. L'Albo aggiornato è pubblicato, sul sito web di istituto, all'indirizzo <https://www.iisgalilei.it/albo-fornitori/>, con cadenza semestrale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno solare.
5. È possibile una pubblicazione aggiornata straordinaria, qualora sia variato il numero di iscrizioni per categorie per le quali l'istituto desidera procedere all'acquisizione di beni e/o servizi.

Art. 9 – Aggiornamento dell'Albo Fornitori


1. La pubblicazione aggiornata riporta:
 - a) L'iscrizione di nuovi Fornitori opportunamente valutati;
 - b) La variazione e/o integrazione relativa a Fornitori già iscritti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
 - c) La cancellazione di Fornitori iscritti per i motivi dettagliati nel successivo art. 11.

Art. 10 – Variazioni da parte degli iscritti all'Albo

1. I Fornitori iscritti all'Albo hanno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all'Istituto entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 11 – Cancellazione dall'Albo

1. Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, la cancellazione dei fornitori iscritti all'Albo ha luogo nel caso di:
 - a) mancata o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione;
 - b) mancata comunicazione delle modifiche dei requisiti d'iscrizione nei termini stabiliti dal regolamento;



- c) mancata risposta per tre inviti consecutivi a produrre offerta;
 - d) inadempimento contrattuale e conseguente risoluzione del contratto;
 - e) secondo motivata valutazione dell'istituto, avendo commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso o avendo commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - f) espressa richiesta del fornitore.
2. La cancellazione dall'Albo per i motivi di cui alle lettere a) - f) è comunicata al Fornitore interessato tramite PEC per l'eventuale opposizione.

Art. 12 – Scelta dei fornitori da invitare per l'acquisizione di beni, servizi e lavori

1. La scelta dei Fornitori da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di beni/servizi/lavori, segue il criterio della rotazione e, all'esaurimento dell'elenco, è prevista la ripartenza della rotazione dagli operatori economici inizialmente interpellati, per il numero di operatori necessari ad effettuare la procedura di acquisizione di beni o servizi in questione.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi l'Istituto applica, in presenza di Convenzioni, l'art.1 della legge 7 agosto 2012 n. 135 che prevede l'acquisto di beni e servizi con utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da CONSIP S.p.A.

Art. 13 – Pubblicazione dell'Albo e della documentazione

1. Il regolamento del presente Albo dei fornitori, del modulo di iscrizione e dei relativi allegati A, B e C è pubblicato all'indirizzo Web <https://www.iisgalilei.it/albo-fornitori/>. Al medesimo indirizzo Web è pubblicato l'Albo fornitori.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. L'Istituto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge e che saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al trattamento dei dati.

Art. 15 – Informazioni

1. Responsabile del procedimento amministrativo di istituzione ed aggiornamento dell'Albo dei Fornitori è il Dirigente Scolastico. Le richieste d'informazioni possono essere indirizzate direttamente all'Istituto Via F. Smaldone, snc – 84129 Salerno (SA) oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: sais046001@istruzione.it Ai richiedenti saranno fornite risposte anche solo a mezzo e-mail agli indirizzi di riferimento indicati nelle richieste pervenute.

Art. 16 - Rinvii

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.